



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca



IL RISCHIO DI DEFAULT DELLE PMI A CAUSA DEL CONTRASTO TRA LE NORME “COVID” E QUELLE BANCARIE NEL SISTEMA DELINEATO DAL CODICE DELLA CRISI.

Dott. Prof. Edoardo Rivola
Febbraio 2021

 **StudioRivola**
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Dott. Edoardo Rivola

La nuova disciplina del default bancario e le sue ricadute sulle imprese: effetti sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi” e strumenti operativi per l’assolvimento degli obblighi dei revisori.

L'impatto dell'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) sulla redazione bilanci 2020 e 2021.

L'impatto della Legge di bilancio

- La Legge 30 dicembre 2020 , n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – interviene opportunamente con una previsione finalizzata al sostegno dell'intero sistema delle imprese.
- La novella, infatti, sostituisce in toto l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

L'impatto della Legge di bilancio

«Art. 6.–(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)–

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

L'impatto della Legge di bilancio

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio»

L'impatto della Legge di bilancio

Dunque vengono sospese le previsioni del Codice Civile sulla riduzione del capitale sociale per perdite e sullo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le eventuali perdite conseguite nell'esercizio 2020 vengono neutralizzate (**sulla base delle decisioni dell'assemblea dei soci**) e posticipate all'approvazione del bilancio 2025 (il quinto esercizio successivo).



Nuove regole europee in materia di *default* alla luce delle Linee Guida ABI

Cosa prevedono le nuove regole europee in materia di default

Dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in «default» (termine inglese che identifica **coloro che non sono più in grado di adempiere agli impegni presi con la Banca e che sono quindi “inadempienti”**) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.

La nuova disposizione stabilisce criteri più stringenti in materia di classificazione in “default” rispetto a quelli finora adottati, e si riferisce sia alle imprese che ai privati che hanno accesso al credito. **Le nuove regole prevedono che la Banca classifichi automaticamente l’esposizione in “default” quando viene superata una soglia di rilevanza, espressa in termini assoluti e relativi, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni che il debitore ha presso la Banca.**

Alcuni Istituti di Credito (vedremo il dettato normativo) hanno deciso di applicare la definizione di “default” a livello di debitore, **altri Istituti di Credito** a livello di singola linea di credito, non tenendo quindi in considerazione, ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza, l’esposizione debitoria complessiva del cliente nei confronti della Banca.

Quando scatta la definizione di default

La soglia di rilevanza si ritiene superata quando il Cliente presenta un **arretrato da oltre 90 giorni consecutivi** il cui importo risulti per:

- **PRIVATI, PICCOLE E MEDIE IMPRESE** superiore ai 100 euro (componente assoluta) e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso la Banca (componente relativa);
- **IMPRESE** superiore ai 500 euro (componente assoluta) e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso la Banca (componente relativa).

L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca?

Si, secondo la regola generale.

Tuttavia, nel caso di PMI, con un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l'automatico default su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, **la banca può**, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.

In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l'impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l'arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

E' consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?

L'Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità.

Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l'impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

In che misura il default di un'impresa può avere conseguenze su un'altra impresa ad essa connessa?

Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest'ultimo possa essere considerato in default.

La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della stessa filiera).

Oltre al criterio dell'arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?

Sebbene l'impresa non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la stessa può essere classificata in stato di default qualora, **sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione delle eventuali garanzie** acquisite a tutela **ovvero**, per le posizioni non garantite, **quando la banca valuti che l'impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.**

Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?

Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.

La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l'operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l'impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l'esposizione come in default come oggetto di misura di tolleranza. Questo può ad esempio essere il caso di un'operazione di sospensione o allungamento del finanziamento, realizzata ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019, nell'eventualità in cui la banca possa sostenere che l'impresa non avrebbe comunque avuto problemi nel servizio del debito.

Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1%), questa è costretta a classificare l'esposizione in default.

La nuova disposizione inoltre introduce altre due importanti novità:

- ❑ La classificazione a “default” di una posizione potrebbe propagarsi a tutte le obbligazioni congiunte con altri debitori (a titolo es. cointestazioni, soci fidejussori di società di persone etc.);
- ❑ Infine, la Banca sarà tenuta a classificare il Cliente a “default” anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate, **non essendo più possibile effettuare, sempre ai fini della classificazione, la compensazione tra le linee a credito per il Cliente con le linee in sconfinamento.**
- ❑ Per le posizioni in difficoltà finanziaria, l’eventuale sospensione del pagamento delle rate o le cosiddette rinegoziazioni del credito per allungare le scadenze o ridurre il tasso di interesse o un consolido della posizione **potrebbero comportare**, per il Cliente stesso, una classificazione a Non Performing Loan (NPL), ossia **credito deteriorato.**

Crediti deteriorati

(conosciuti anche come prestiti non performanti o, in inglese, non performing loans, NPL) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto. Si tratta in pratica di crediti delle banche (debiti per gli altri soggetti) per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale. I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati o crediti inesigibili e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono le sofferenze.

Gestione

Queste posizioni in perdita devono essere integralmente* coperte dalle aziende di credito (*il tasso di copertura varia in base alla categoria, alle garanzie e alle indicazioni dell'autorità di vigilanza).



EFFETTI SUL RATING E SUI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Uscita dal default

Per uscire dalla classificazione di default devono trascorrere **almeno 90** giorni dal momento in cui la situazione di arretrato viene regolarizzata.

Perché è importante conoscere ed osservare le nuove regole

È opportuno verificare frequentemente i saldi del conto corrente e di rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente e il piano di rimborso dei propri finanziamenti per evitare, anche per sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di piccolo importo, la classificazione a “default” e **la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia e in Banche dati esterne (es. CRIF)**; questa nuova classificazione, infatti, potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti, **oltre a determinare come conseguenza la crisi di impresa.....**



Risulta fondamentale per le imprese (e per gli Organi di controllo verificarlo):

- rispettare le scadenze;
- pianificare e monitorare entrate e uscite;
- controllare mensilmente Centrale Rischi;
- in caso di difficoltà dialogare in anticipo con la banca.

Effetti della **disciplina del default bancario** sulla revisione legale e sulle attività ex art. 2403 c.c. per l'Organo di controllo, in chiave "Codice della Crisi" (*applicabile dal 2019 e in parte dal 01 settembre 2021*)



Novità apportate dal Dlgs. 147/2020 al Codice della Crisi

Nozione di crisi

Il decreto correttivo si concentra innanzitutto sulla **nozione di** che viene difatti specificata dal legislatore in modo più preciso attraverso il ricorso alle espressioni utilizzate dalla scienza aziendalistica.

È stata infatti abbandonata la precedente definizione che identificava la crisi in uno stato di “difficoltà economico-finanziaria” dell'impresa.

Il concetto di crisi viene infatti individuato come “**squilibrio economico – finanziario**” che rende probabile l'insolvenza del debitore.

L'indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'[art. 13](#) del D.lgs. n. 14/2019.



Novità apportate dal Dlgs. 147/2020 al Codice della Crisi

Procedura di allerta

L'[art. 15](#) del D.lgs. n. 14/2019 dispone che l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che essa effettuerà la segnalazione all'OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il decreto correttivo ha significativamente modificato le **soglie che impongono all'Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.**



Novità apportate dal Dlgs. 147/2020 al Codice della Crisi

Procedura di allerta

L'esposizione debitoria è infatti considerata di **importo rilevante** quando **l'ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA**, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del [D.L. n. 78/2010](#) convertito dalla Legge n. 122/2010, è **superiore** ai seguenti valori di riferimento:

- **€ 100.000**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;
- **€ 500.000**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- **€ 1.000.000**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.

La novella ha altresì fissato in **60 giorni** dalla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, il termine tassativo entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve trasmettere l'avviso al debitore.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha affidato all'organo di controllo (quale che sia la sua articolazione) nuovi ulteriori compiti, rispetto a quanto descritto in precedenza, diretti a segnalare tempestivamente **fondati indizi di crisi**.

Al riguardo indubbiamente le posizioni di default o deteriorate rappresentano elementi di cui tener debito conto.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

A tal fine sono stati individuati **strumenti di allerta**, costituiti da opportuni indici determinati dal Consiglio Nazionale dei Dotti Commercialisti ed Esperti Contabili, che hanno la funzione di mettere in evidenza, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività della società, squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che siano in grado di compromettere **la sostenibilità dei debiti dei successivi sei mesi (DSCR *in primis*) e la continuità aziendale (attenzione, sono concetti diversi!!!).**



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

L'Organo di controllo ha il compito (per esimersi da responsabilità) di:

- ❑ verificare che l'Organo Amministrativo: valuti costantemente che l'assetto organizzativo sia adeguato, verifichi se sussiste l'equilibrio economico finanziario e sia consapevole del prevedibile andamento della gestione.
- ❑ segnalare immediatamente all'Organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi (messi in evidenza dagli indici di allerta),
- ❑ invitare l'Organo amministrativo, in caso di segnalazione di indizi di crisi, a comunicare (max entro 30 gg.) quali sono le soluzioni individuate e le iniziative intraprese,
- ❑ nel caso di mancata risposta ovvero quando le iniziative previste o le misure ritenute necessarie non vengano adottate, informare l'Organo di Composizione della crisi (un organismo esterno, costituito presso le CCIAA, che convoca il debitore per trovare una soluzione), fornendo ogni elemento utile.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Quando l'Organo di controllo mette tempestivamente in atto questi comportamenti viene esonerato dalla **responsabilità solidale** per i danni conseguenti ai comportamenti degli amministratori.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

- ❑ Il Codice della crisi di impresa interviene nel ribilanciare i poteri dell’organo di controllo e del revisore, separati dall’interpretazione letterale della norma;
- ❑ il CCII con l’articolo 14 assegna, infatti, nuovi obblighi di segnalazione (e quindi anche nuovi poteri/doveri) che possono/devono essere esercitati da entrambe le figure professionali;
- ❑ l’articolo 14 del CCII costituirà una possibilità (e soprattutto una **responsabilità in più**) per il revisore di poter “vigilare” attivamente sulla *governance* societaria, potendo intervenire sulle omissioni dell’organo amministrativo.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Si ricorda, infatti, che la disciplina citata così dispone:

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Un nuovo modo di fare il revisore e il sindaco, che già dai prossimi mesi, metterà alla prova molti professionisti.

Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

L’Organo di controllo e il Revisore hanno il compito di:

- verificare che l’Organo Amministrativo: valuti costantemente che l’assetto organizzativo sia adeguato, verifichi se sussiste l’equilibrio economico finanziario e sia consapevole del prevedibile andamento della gestione,
- segnalare immediatamente all’Organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi (messi in evidenza dagli indici di allerta).



- Verifiche a «preventivo»
 - Verifiche «in itinere»
 - Verifiche «ex post»



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Verifiche a «preventivo», «in itinere» e impatto degli indicatori «qualitativi»

Un sistema di allerta efficace dovrebbe essere in grado di **intercettare le situazioni di crisi prima che si traducano in insolvenza.**


La non sostenibilità dei debiti, per esempio, è una minaccia alla “continuità aziendale”, ma vi possono essere minacce alla “continuità” correlate ad altro tipo di eventi. Alcuni di questi sono intercettabili da un affidabile sistema di *risk management*, quali, ad esempio, rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali, insuccesso nel lancio di un nuovo prodotto, entrata nel mercato di un nuovo concorrente, ecc.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Verifiche a «preventivo», «in itinere» e impatto degli indicatori «qualitativi»

Queste minacce non sono rilevabili dagli indici di crisi, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo di controllo (e dal Revisore Legale) **secondo il Principio di revisione internazionale Isa Italia n. 570 Continuità aziendale.**





Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Una possibile soluzione per facilitare il giudizio, **a preventivo e in itinere**, sulle scelte della *governance* e, in generale, sulla misura delle performance dell'impresa potrebbe, quindi, essere quella di ampliare la base informativa affiancando, agli indicatori finanziari, indici qualitativi (**KPIs**) e di rischio (**KRIs**). Gli organi di governo hanno, infatti, il compito di creare un assetto organizzativo atto a rilevare tempestivamente l'emersione di segnali di crisi di impresa.

A seguito dell'ampliamento della base informativa, in ossequio al rinnovato all'art. 13 del CCII, sebbene non sia normata da una best practice per l'ideazione di KPIs (non potrebbe esserlo), nell'elaborazione dei ratios, i professionisti devono preferire indicatori, capaci di sintetizzare in modo efficace le prospettive aziendali (going concern), evitando duplicazioni e ridondanza di dati, che potrebbero paradossalmente ostacolare, anziché favorire, la completezza e la chiarezza informativa.



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Il limite degli indici qualitativi è la loro misurabilità rispetto alla quale si potrebbe correre il rischio di ampliare gli svantaggi in responsabilità piuttosto dei vantaggi.

È opportuno pertanto individuare un cruscotto di indicatori la cui anomalia (in valore assoluto o attraverso il confronto con dati storici) potrebbe diventare un *alert* per indurre all’attivazione di verifiche e analisi più approfondite (**AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI CON SCENARIO PRUDENTE**).

Esempi di KPIs (da rilevare con verifiche specifiche):

- Incidenza insoluti sul totale crediti commerciali;
- Monitoraggio del rispetto delle scadenze;
- **monitorare mensilmente Centrale Rischi creando un flusso informativo dall’Organo amministrativo verso gli Organi di controllo.**
- in caso di difficoltà dialogare in anticipo con la banca.
-



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Il limite degli indici qualitativi è la loro misurabilità rispetto alla quale si potrebbe correre il rischio di ampliare gli svantaggi in responsabilità piuttosto dei vantaggi.

È opportuno pertanto individuare un cruscotto di indicatori la cui anomalia (in valore assoluto o attraverso il confronto con dati storici) potrebbe diventare un *alert* per indurre all’attivazione di verifiche e analisi più approfondite (**RICHIEDONO AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI CON SCENARIO PRUDENTE**).

Esempi di KPIs (**da rilevare con verifiche specifiche**):

- Incidenza insoluti sul totale crediti commerciali;
- Monitoraggio del rispetto delle scadenze;
- **monitorare mensilmente Centrale Rischi creando un flusso informativo dall’Organo amministrativo verso gli Organi di controllo.**
- in caso di difficoltà dialogare in anticipo con la banca.

➤



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

SEGUE Esempi di KPIs (da rilevare con interviste e flussi informativi periodici e recepire nelle lettere di attestazione):

- rilevanti perdite per danni ambientali,
- Procedimenti per reati ex D.lgs. N. 231/01 supportati da lettere di conferma dei Legali incaricati e dell’OdV (riferite quindi solo alla congruità del fondo rischi)
- Altre controversie giudiziarie e pre-giudiziarie (riferite quindi solo alla congruità del fondo rischi)
- perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali,
- insuccesso nel lancio di un nuovo prodotto,
- entrata nel mercato di un nuovo concorrente

Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave "Codice della Crisi"

ELEMENTI PER INDIVIDUARE E STIMARE IL RISCHIO DI INSOLVENZA

AREE	PESO AREA		DESCRIZIONE	PESO TOPIC	SI / NO	INDICATORE	
Rapporti con le controparti commerciali	10,00%	1.1	Frequenti insoluti	13,33%	NO		0,00%
		1.2	Presenza di ritardi nei pagamenti superiore a 90 giorni	13,33%	SI		1,33%
		1.3	Richiesta di piani di rientro ai fornitori	13,33%	NO		0,00%
		1.4	Mancato pagamento di imposte alla scadenza	30,00%	SI		3,00%
		1.5	Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza	30,00%	NO		0,00%
Rapporti con il sistema creditizio	25,00%	2.1	Sconfinamenti significativi segnalati in Centrale Rischi	20,00%	NO		0,00%
		2.2	Anomalo peggioramento delle condizioni applicate dalle banche	20,00%	NO		0,00%
		2.3	Ricorso a finanziamenti straordinari per consolidamento dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani finanziari	20,00%	NO		0,00%
		2.4	Mancato pagamento di rate di finanziamenti a ML termine	20,00%	NO		0,00%
		2.5	Mancato rispetto di covenant che rischiano di compromettere il buon esito di finanziamenti	20,00%	NO		0,00%
		3.1	Frequenti ritardi nelle consegne ai clienti rispetto ai termini convenuti Dott. Edoardo Rivola	20,00%	NO		0,00%

Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave "Codice della Crisi"

INDICATORE RISCHIO INSOLVENZA - IRI (min. 0% - max 100%)		4,33%
RATING RISCHIO INSOLVENZA		A1
A	A1	Le aziende rientranti nel gruppo A dovrebbero essere caratterizzate da un equilibrato profilo economico-finanziario e da una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di default è basso o molto basso.
	A2	
	A3	
B	B1	Le aziende rientranti nel gruppo B dovrebbero essere caratterizzate complessivamente da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, ma con fragilità e che potrebbe quindi risentire di mutamenti significativi e repentini del contesto economico-finanziario, della struttura interna e del mercato di riferimento. Il rischio di default, seppur generalmente ancora gestibile, è significativo.
	B2	
	B3	
C	C1	Le aziende rientranti nel gruppo C dovrebbero essere caratterizzate da vulnerabilità, presentare gravi problemi e potrebbero non essere in grado di far fronte agli impegni finanziari assunti. Il rischio di default, seppur generalmente ancora gestibile, è elevato o molto elevato.
	C2	
	C3	



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Verifiche a «preventivo»

- Piani/budget economico finanziari e relativi indicatori che devono essere calcolati (**DSCR e gli altri indicatori di crisi stabiliti dal CNDCEC**)
- Indicatori qualitativi
- Aggiornamento dei Piani economico finanziari e relativi indicatori nel caso di alert derivanti da indicatori «qualitativi»



Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”

Verifiche a «in itinere»

- Analisi trimestrali/semestrali degli scostamenti da *budget*.
- Applicazione di indici e indicatori stabiliti dal CNDCEC
- **Indicatori qualitativi.**




Effetti della disciplina del default bancario sulla revisione legale in chiave “Codice della Crisi”



Verifiche «ex post»

- Applicazione di indici e indicatori stabiliti dal CNDCEC

LO VEDIAMO ORA PARLANDO DELLE DIFFICOLTA' PER LE PMI
AD APPLICARLI



Le imprese che non implementano strumenti di previsione economico finanziaria: possibili soluzioni operative per assolvere gli obblighi dettati dall'art. 2086 cc e dal Codice delle Crisi.



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

(La loro applicazione spetta agli Organi di controllo che si devono “raccordare” tra loro).



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

In linea generale ai sensi dell’art. 13 costituiscono indici di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario *“che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi”*.

A tale proposito saranno considerati indici significativi *“quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”*.

Costituiscono ulteriori indicatori di crisi una serie di ritardi nei pagamenti quali quelli indicati all’art. 24 ovvero:

- a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare mensile delle retribuzioni;
- b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Gli indici di cui sopra saranno elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con cadenza triennale, in linea con le migliori prassi nazionali e internazionali.



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

Gli “indicatori della crisi” sono stati scelti sia tra quelli utilizzati comunemente nella pratica aziendalistica, sia tra quelli più frequentemente inclusi nei modelli di diagnosi precoce dell’insolvenza aziendale.

Sono stati così costruiti i “ratios di bilancio” riconducibili alle seguenti aree gestionali:

- Sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento;
- Grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
- Equilibrio finanziario;
- Redditività;
- Sviluppo;
- Indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.

Il sistema degli “indici della crisi” è, quindi, composto su due livelli gerarchici:

1. Indici applicabili indistintamente a tutte le imprese (**art. 13 c.1 lett i**);
2. Indici aventi “valori soglia” differenti per settore economico (**art. 13 c.1 lett ii**).

Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

La lettura congiunta del primo e secondo comma dell’art. 13 CCI porta all’individuazione di un sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella seguente sequenza:

Art. 13 c.1
lett. i

Il superamento del valore soglia degli indici sub 1) (**patrimonio netto negativo o capitale sociale inferiore al minimo legale**) rende ipotizzabile la presenza della crisi d’impresa;

Art. 13 c.1
lett. ii

In assenza del superamento degli indici sub 1), si passa alla verifica degli indici sub 2) (**DSCR**) e – in presenza di superamento della relativa soglia – è ipotizzabile la crisi dell’impresa.

Art. 13 c. 2

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il **DSCR** non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si passa al gruppo di indici di cui all’art. 13, co.2. (**indici settoriali**)

Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

- Il **CNDCEC** – nel suo documento *“Indici di allerta”* ha così schematizzato il *“sistema degli indici di crisi”*:





Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

Di seguito sono analizzati gli indici applicabili a tutte le imprese.

- **Patrimonio netto**

La presenza di un “patrimonio netto negativo” costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale, in quanto rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484 c.c.).

Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del “patrimonio netto” (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.), cui sottrarre i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.

Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.c., comma 1, n. 11-bis.



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

- **DSCR (debt service coverage ratio)**

- ❑ Valori di tale indice superiori ad uno denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi;
- ❑ valori inferiori ad uno, la relativa incapacità.

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall’impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici ritenuti affidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.



Il Sistema degli indici della “*crisi d’impresa*”

- **DSCR (*debt service coverage ratio*) – 1° metodo**
 - Al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore;
 - Al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.



Il Sistema degli indici della “*crisi d’impresa*”

- **DSCR (*debt service coverage ratio*) – II° metodo**
 - ❑ - al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
 - ❑ - al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore .

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

Gli indici di settore di cui all’art. 13, co. 2

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il **DSCR** non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si passa al gruppo di indici di cui all’art. 13, co.2. (**indici settoriali**).

Questi 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Il Sistema degli indici della “*crisi d’impresa*”

Calcolo degli indici sulla crisi di impresa

Indice di
sostenibilità
degli oneri
finanziari

- Oneri finanziari
/
ricavi

Indice di
adeguatezza
patrimoniale

- Patrimonio netto
/
Debiti totali

Indice di
ritorno liquido
dell’attivo

- Cash flow
/
Totale attivo

Indice di
liquidità

- Attivo a breve
/
Passivo a breve

Indice di
indebitamento
previdenziale
e tributario

- Debiti previdenziali +
Debiti tributari
/
Totale attivo

**Indici di settore
elaborati dal
Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti
Contabili.**



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”

Gli indici di «alert»

Nell’ambito della definizione degli Alert premonitori della crisi che devono essere oggetto di costante monitoraggio, il Codice individua **ANCHE** precisi **indicatori** all’art. 15 comma 2 lettere a), b) e c) e art 24 comma 1 lettera a) e b):

Nota Bene: gli Alert previsti dall’art. 15 saranno attivati direttamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'agente della riscossione (per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione). Quelli previsti dall’art. 24 sono rilevanti ai fini del riconoscimento delle “misure premiali”.



Il Sistema degli indici della “crisi d’impresa”: gli indici di “alert”

Art. 15 comma 2 lett. a)	Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica trimestrale superiore a: - 100.000 se VA anno precedente non è superiore a 1.000.000 - 500.000 se VA anno precedente non è superiore a 10.000.000 - 1.000.000 se VA anno precedente è superiore a 10.000.000
Art. 15 comma 2 lett. b)	Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Art. 15 comma 2 lett. c)	Sommatoria dei crediti affidati all'agente della riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettive euro 1.000.000.
Art. 24 comma 1 lett. a)	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
Art. 24 comma 1 lett. b)	Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.



Il Sistema degli indici della “*crisi d’impresa*”

Periodicità del calcolo degli indici di crisi

- L’organo amministrativo deve valutare costantemente se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, e richiede agli organi di controllo la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo dei fondati indizi della crisi.
- Sul piano sostanziale, tuttavia, la capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indicatori di crisi dipende dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell’organizzazione aziendale, degli strumenti disponibili e, in ultimo, delle risorse umane impiegate.
- **Occorre dunque identificare una periodicità che consenta di contemperare le due esigenze sopra evidenziate.** A tale scopo soccorre il disposto dell’art. 24, il quale individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all’art. 13 co. 2 e 3 ai fini della tempestività dell’iniziativa da parte del debitore.



Il Sistema degli indici della “*crisi d’impresa*”

Periodicità del calcolo degli indici di crisi

- In particolare, il *dies a quo* rilevante per la tempestività dell’istanza di cui all’art. 19 CCI agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici di cui al presente documento.
- Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l’esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall’impresa per la valutazione dell’andamento economico e finanziario.



Il Sistema degli indici della “*crisi d’impresa*”

Periodicità del calcolo degli indici di crisi

- ❑ Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell’impresa siano tali da renderlo necessario **OPPURE IN MANCANZA DI PIANI ALMENO SEMESTRALI.**
- ❑ Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall’assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell’organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.
- ❑ Per questo motivo il corretto calcolo degli indicatori della crisi di impresa diventa un presupposto indispensabile per l’attività di valutazione che l’organo amministrativo e l’organo di controllo sono chiamati ed effettuare.
- ❑ **Naturalmente, l’aspetto che maggiormente deve essere attenzionato non è tanto il calcolo degli indicatori, quanto la sua interpretazione nel tempo.**

(Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate - ottobre 2020).



(Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate - ottobre 2020)

Il Collegio sindacale è chiamato dalla legge ad esercitare la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. che si esplicita, tra l'altro, nel "controllo" sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, l'adozione e la valutazione dei quali rientra tra le competenze degli organi amministrativi.

Il controllo interno ideato dal legislatore, dunque, fa perno su un sistema che abbandona il concetto di verifica ex post e che privilegia, al contrario, l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività di impresa e che siano dunque in grado di riconoscere l'imminenza della crisi. L'adeguatezza delle procedure per rilevare segnali di crisi rientra, infatti, tra le caratteristiche di un assetto organizzativo adeguato.

A tal fine, il collegio valuta se l'organo di amministrazione abbia provveduto periodicamente alla verifica dei presupposti e delle circostanze che assicurano che la società non è in crisi e non presenti rischi di imminente crisi, vigilando che l'organo di amministrazione adotti procedure idonee a monitorare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione e a evidenziare una pianificazione – seppur minima – della gestione atta a garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società per un periodo di almeno sei mesi.



(Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate - ottobre 2020)

Il Collegio sindacale vigila ai sensi dell'art. 2403 c.c. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

L'adozione di assetti adeguati è cura dell'organo di amministrazione, e in particolare spetta a quest'ultimo istituire ai sensi dell'art. 2086, co. 2, c.c., un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa oltre che della perdita della continuità aziendale.

Al collegio (Cfr. Norme 3.4., 3.5.,3.6.) e al Revisore Legale spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale anche a rilevare tempestivamente indizi di crisi della società, onde evitare la futura insolvenza della medesima (applicazione del sistema degli indicatori).



(Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate - ottobre 2020)

Di talchè, ogni volta in cui il Collegio sindacale, anche a seguito dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare segnali che possano far emergere tempestivamente l'esistenza di una situazione di crisi, è opportuno che il collegio medesimo:

- richieda all'organo amministrazione di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione (Cfr. Norme 4.2. e 5.2.);
- provveda a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all'organo di amministrazione
- richieda all'organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei al superamento della crisi attuando uno
- degli strumenti previsti nell'ordinamento.
- È auspicabile che il Collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.



Dott. Edoardo Rivola

**.....GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**